



COMUNE DI CAROLEI
Provincia di Cosenza

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023. Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si reputa opportuno rammentare alcuni adempimenti e principi interpretativi inerenti alla fase di presentazione delle candidature.

Si ricorda, preliminarmente, che nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo scorso è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 recante la determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, cui bisogna fare riferimento ai fini della individuazione della soglia demografica e del numero dei Consiglieri da eleggere in ogni Comune.

1) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali, presentazione che, come noto, avverrà alla segreteria del Comune dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 14 aprile e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 15 aprile 2023, l'Ufficio Segreteria ed Elettorale rimarranno aperti ininterrottamente venerdì 14 e sabato 15 aprile 2023, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 14 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 15 aprile), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverossia martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 aprile 2023, anche in orari pomeridiani.

2) Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature

Si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 28 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, in base alle quali il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista per le elezioni comunali alla competente Commissione o Sottocommissione Elettorale Circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.

Il Segretario Comunale procederà, al momento della ricezione delle liste, ad un **controllo sostanziale** della documentazione depositata non omettendo di far rilevare quelle irregolarità che gli siano date di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc..

Le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali dovranno esaminare le candidature entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine per la loro presentazione, vale a dire entro domenica 16 aprile 2023 (art. 30 del citato D.P.R. n. 570/ 1960).

Inoltre, per le esigenze connesse all'esame ed ammissione delle liste e delle candidature presentate, si adotteranno id misure organizzative idonee a garantire, durante tutto il tempo necessario ai medesimi Organi collegiali per adempiere alle predette operazioni di ammissione delle liste di candidati, l'immediata disponibilità di personale comunale che possa, all'occorrenza, qualificatamente corrispondere ad eventuali richieste avanzate da parte dei Presidenti delle stesse Commissioni e Sottocommissioni.

3) Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". Sentenza della Corte Costituzionale n. 62/ 2022.

Si reputa opportuno richiamare l'attenzione sulle innovazioni introdotte dalla legge 26 novembre 2012, n. 215, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 71 del D.lgs. n. 267/2000, dettando apposite norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli Organi elettivi dei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.

Recentemente, la Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/ 1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi **nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.**

Pertanto, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: ..

- nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;
- l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, **almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;**
- si devono, quindi, ritenere **VIETATE E NON POSSONO ESSERE AMMESSE DALLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO.**

4) Ricandidabilità ad un terzo mandato consecutivo per i Sindaci nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Si rappresenta, infine, che l'art. 3 della legge 12 aprile 2022, n. 35 - pubblicata nella G.U., serie generale, n. 99 del 29 aprile 2022 - modificando l'articolo 51 del d.lgs. 267/2000, ha previsto che per i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite della non immediata ricandidabilità alla medesima carica elettiva si applica allo scadere del terzo mandato.

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla pubblicazione n. 1 (edizione 2023) contenente le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", consultabile sui siti internet del Comune, nello Speciale Elezioni, del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Cosenza.

Dalla residenza municipale, 12/04/2023

Il Segretario generale reggente
f.to Dott. Maurizio Ceccherini